



Note sulla documentazione degli organi di controllo riconosciuti dall'USTRA e competenze relative al processo di collaudo e immatricolazione

O392-0361

Il presente documento è un estratto dalla guida «Requisiti della documentazione di collaudo degli organi di controllo riconosciuti dall'USTRA e competenze relative al processo di collaudo e immatricolazione» e contiene le informazioni rilevanti per soggetti terzi.

1. Introduzione

In linea generale in Svizzera l'esecuzione della legislazione in materia di circolazione stradale spetta ai Cantoni, che adottano le necessarie misure, designano le autorità cantonali competenti e sono responsabili per il controllo e l'attuazione delle norme vigenti.

2. Acronimi

Acronimi utilizzati nel presente documento:

APS	Organo di controllo riconosciuto dall'USTRA (acronimo dal tedesco)
AT	Omologazione svizzera (approvazione del tipo di veicolo, art. 12 LCStr)
CE	Comunità europea
LCStr	Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01)
OATV	Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RS 741.511)
OETV	Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
UCS	Ufficio della circolazione stradale ⇒ Autorità di immatricolazione
UE	Unione europea (sostituisce CE)
USTRA	Ufficio federale delle strade

3. Spiegazione dei termini utilizzati nel presente documento

Applicazione: aggiunta di uno o più componenti su veicoli già omologati e/o ammessi a circolare.

Autorità di immatricolazione: ente preposto all'ammissione alla circolazione / al collaudo di veicoli (es. uffici della circolazione) ai sensi dell'articolo 106 capoverso 2 LCStr.

Certificazione: documento emesso da un APS che serve a garantire una o varie caratteristiche di un determinato veicolo, sistema, componente o elemento di equipaggiamento (p. es. sulla base di un'omologazione esistente o di una dichiarazione di idoneità rilasciata dal fabbricante e disponibile in originale).

Certificazione di conformità: certificazione scritta da parte di un APS di cui all'Appendice 2 OATV, sulla base di un rapporto di perizia fornito da un ente di collaudo estero, che attesta la conformità di un oggetto alla normativa svizzera.

Ufficio federale delle strade USTRA
Indirizzo postale: 3003 Bern
Sede : Weltpoststrasse 5, 3015 Berna
Tel. +41 58 463 42 27, fax +41 58 463 43 21
www.astra.admin.ch

Certificato di trasformazione: documento emesso dal preparatore a conferma del fatto che i componenti utilizzati sono stati installati a regola d'arte secondo le istruzioni del fabbricante e che le regolazioni eventualmente necessarie, come geometria dello sterzo ecc., sono state effettuate. Il certificato deve recare la firma originale del preparatore.

Collaudo applicazione: verifica dell'interazione fra un componente e il veicolo su cui è installato (funzionamento: il componente funziona sul veicolo? Sicurezza: la sicurezza operativa è garantita? ecc.). Occorre inoltre verificare e valutare l'incidenza su altri componenti e il rispetto delle normative, ad esempio in termini di sicurezza passiva, emissioni ecc.

Collaudo componente: verifica della sicurezza operativa di un singolo componente in termini di struttura, solidità, idoneità ecc.

Dichiarazione di idoneità: documento fornito dal fabbricante che certifica l'idoneità di un prodotto (sistema, componente o elemento di equipaggiamento) all'utilizzo sul veicolo in questione.

Garanzia del preparatore: se per il veicolo trasformato non esiste alcuna garanzia ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 OETV oppure la garanzia originaria non è più valida in seguito alla trasformazione, il preparatore può sopperire con una propria garanzia, qualora la sicurezza operativa e stradale venga certificata da un APS.

La certificazione della sicurezza operativa e stradale di un APS occorre anche nei casi previsti dall'OETV e qualora sia richiesta dalle direttive ASA.

Preparatore: persona, ente o azienda che svolge tra l'altro le operazioni elencate di seguito e che, a differenza del fabbricante, non è responsabile per tutti gli aspetti della procedura di omologazione o per la garanzia di conformità della produzione:

- montaggio di assi aggiuntivi su veicoli a motore pesanti
- applicazione di altre sovrastrutture
- modifica di telai o carrozzerie autoportanti
- modifica di impianti frenanti
- modifica di sovrastrutture esistenti
- variazione della potenza motore
- modifica della velocità massima
- modifica dell'assetto veicolo
- modifica dell'allestimento interno
- montaggio di ruote non omologate per il veicolo in oggetto

Rapporto di perizia: documentazione emessa da un organo di controllo. Il rapporto di perizia deve essere riferito al veicolo oggetto di controllo o rilevazione (numero di telaio) e citare le relative norme (direttiva di base e versione applicata) nonché i risultati di misurazione. Vengono riconosciuti (con eccezione dei rapporti riguardanti rumorosità e gas di scarico) solo i rapporti di perizia emessi da organi di controllo citati nell'Appendice 2 OATV o riconosciuti dall'USTRA ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 OATV.

Secondo le «Istruzioni sull'esonero dall'approvazione del tipo» dell'USTRA, datate 27.04.2014, ai fini dell'immatricolazione dei singoli veicoli, i rapporti di perizia relativi a misurazioni effettuate direttamente sul veicolo vengono riconosciuti come attestazioni di rispetto delle norme in materia di emissioni acustiche e atmosferiche a condizione che siano stati emessi, conformemente alle pertinenti prescrizioni UE o ECE, da un laboratorio straniero ufficialmente autorizzato a eseguire tali controlli. Si considerano «ufficialmente autorizzati» i laboratori che emettono i rapporti sulla base dei quali le autorità estere rilasciano le omologazioni.

Per l'emissione di dichiarazioni o certificazioni di conformità è possibile fondarsi, a titolo integrativo, anche su rapporti di perizia diversi da quelli menzionati.

Trasformazione: modifica di uno o più componenti su veicoli omologati e/o già ammessi a circolare.

Valutazione di conformità: certificazione scritta da parte di un APS di cui all'Appendice 2 OATV sulla base di verifiche proprie, che attesta la conformità di un oggetto alla normativa svizzera.

4. Aspetti fondamentali

I rapporti di perizia o le **certificazioni e valutazioni di conformità** (in breve «C/V conf».) emessi hanno una notevole importanza, poiché costituiscono la base per il rilascio di AT e per l'immatricolazione di veicoli.

Tutti gli altri atti (v. 3. Spiegazione dei termini utilizzati nel presente documento) possono risultare utili ai fini procedurali, pur non essendo vincolanti. Inoltre le C/V conf. o, in singoli casi, i rapporti di perizia

possono fungere da attestato di conformità di un veicolo o di idoneità di un componente per l'utilizzo previsto.

Le procedure di controllo su commissione sono di proprietà degli organi di controllo. Su richiesta, p. es. da parte del giudice, tali organi devono consentire all'USTRA e alle autorità di immatricolazione di prendere visione della documentazione di collaudo e dei risultati di misurazione.

4.1. Esame singolo

Gli esami singoli sono necessari quando un veicolo subisce una trasformazione **specificata**, che esula dalle possibilità di controllo delle autorità di immatricolazione. La trasformazione deve essere in linea con le disposizioni di legge dell'OETV. Prima di essere rimesso in circolazione, il veicolo deve essere notificato e collaudato presso il competente ufficio di immatricolazione, producendo come base un certificato di trasformazione (se richiesto) e il relativo rapporto di perizia. La certificazione di trasformazione rilasciata dal preparatore attesta che i componenti utilizzati sono stati installati a regola d'arte e nel rispetto della documentazione di collaudo.

4.2. Controlli in serie

Generalmente si distinguono due tipi di controlli in serie:

- **Rapporti di perizia (come base per AT):**
Il rapporto di perizia deve indicare se, per esempio, sia stato effettuato solo un esame dei componenti o anche delle applicazioni e citare le norme di controllo pertinenti, p. es. modifica del frontale veicolo incluso esame dei materiali (= componente) e controllo protezione pedoni (= applicazione).
- **Valutazione o certificazione di conformità:**
La valutazione o la certificazione di conformità deve evidenziare le norme di controllo applicate e dichiarare esplicitamente che il veicolo soddisfa la normativa vigente e conserva le caratteristiche di sicurezza operativa anche in seguito alla trasformazione.

4.3. Identificazione

L'identificazione dei componenti o della trasformazione deve essere chiara e univoca. La sola presenza di una marcatura colorata, un'immagine o uno schema tecnico non è sufficiente. L'identificazione dell'oggetto ovvero del componente deve poter essere effettuata tramite simboli indelebili e non falsificabili.

4.4. Altre disposizioni

Le modifiche effettuate su un veicolo devono essere chiaramente riconducibili al documento che descrive la variazione rispetto al veicolo omologato (es. «AT»). A questo scopo il documento deve contenere un riferimento al veicolo, come p. es. il numero di telaio.

In merito alle firme vige la regolamentazione seguente:

Rapporti di perizia	Base per il rilascio di un'omologazione (USTRA) o per singole immatricolazioni di veicoli – Necessaria soltanto la firma dell'APS
Valutazioni o certificazioni di conformità	Sono richieste le firme sia dell'APS sia dei titolari di tali documenti
Approvazione della trasformazione	Occorrono necessariamente le firme del preparatore e dell'APS; in casi particolari (p. es. se l'approvazione include un rapporto di perizia) può firmare anche il produttore del componente

5. Documenti

5.1. Contenuto e organizzazione

I rapporti di perizia devono essere presentati obbligatoriamente dal richiedente all'USTRA (omologazione) o alle autorità di immatricolazione (immatricolazioni singole di veicoli).

Il richiedente è tenuto a presentare sempre i rapporti di perizia definitivi firmati dall'organo di controllo, con numerazione progressiva ovvero timbrati. In caso di qualità insufficiente, l'USTRA o le autorità di immatricolazione si riservano di richiedere ulteriore documentazione. Non vengono accettati rapporti di perizia provvisori, bozze o anteprime.

5.1.1. Lingua

Sono ammesse le lingue tedesca, francese, italiana e inglese (ai sensi dell'art. 34b cpv. 4 OETV o art. 16 cpv. 2 OATV).

6. Varie

6.1. Attese nei confronti degli organi di controllo

Gli organi di controllo forniscono consulenza ai propri clienti, come importatori o fabbricanti. L'USTRA e le autorità di immatricolazione si aspettano che suddetti organi conoscano chiaramente e spieghino ai propri clienti la distinzione fra esame singolo e procedura di omologazione.

6.2. Attese nei confronti dei clienti degli APS

Si presuppone che i clienti sappiano fornire all'APS una descrizione del loro progetto o della modifica prevista e che possiedano nozioni di base in materia di immatricolazione. In caso di necessità gli organi di controllo offrono un servizio completo, comprensivo di consulenza.

7. Allegati

Nei seguenti formulari gli organi di immatricolazione possono inserire annotazioni destinate agli APS in merito all'entità dei controlli. Se le circostanze lo richiedono, gli APS sono tuttavia tenuti a effettuare ulteriori approfondimenti per verificare la conformità con le disposizioni vigenti.

[Link autoveicoli](#)

Veicoli a motore a **doppia traccia**:

veicoli delle classi M, N e T, tricicli, quadricicli e quadricicli leggeri a motore, ciclomotori pluritraccia.

[Link motoveicoli](#)

Veicoli a motore **monotraccia**:

motoveicoli, ciclomotori; entrambe le categorie con e senza carrozino laterale.